



**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAFRANCA TIRRENA**

Codice Scuola **MEIC819005**  
Via S. Giuseppe Calasanzio, 17 - Tel./Fax 090/334517  
C. F. 97105960831  
98049 VILLAFRANCA TIRRENA (ME)  
**E – mail [meic819005@istruzione.it](mailto:meic819005@istruzione.it) - [meic819005@pec.istruzione.it](mailto:meic819005@pec.istruzione.it)**  
**Sito web: [www.icvillafrafrancatirrena.edu.it](http://www.icvillafrafrancatirrena.edu.it)**

Circ. n.27

ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAFRANCA TIRRENA  
**Prot. 0014494 del 18/09/2024**  
IV (Uscita)

AI DOCENTI  
dell’I.C. Villafranca Tirrena  
AL GENITORI

AGLI ALUNNI

AL DSGA  
AL PERSONALE ATA

Agli Atti  
All’Albo  
Al sito

**Oggetto: Divieto di fumo.**

Si rammenta al personale docente e ATA, agli esperti, ai fornitori, ai genitori e agli alunni, a tutta l’utenza che, per gli effetti del Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole è esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree esterne di pertinenza della scuola ed è esteso, altresì, all’uso ormai molto frequente della sigaretta elettronica.

In ragione in tali premesse si rammenta il contenuto dell’art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che fissa quanto segue:

1. Articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”. In ragione di ciò si fa assoluto divieto di fumare sia nei locali interni sia nei cortili della scuola;
2. È fatto assoluto divieto di far uso delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale;

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.  
Tale divieto è destinato a TUTTO il personale scolastico (DOCENTE, ATA, ausiliario, esperti a vario titolo presenti a scuola), gli alunni e si estende, altresì, con categorica determinazione, ai genitori e visitatori possibili che si trovino nelle aree interne e esterne all’edificio scolastico e nei plessi o succursali.

**Qualunque persona trasgredisca il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della L. 11 novembre 1975, n. 584, e alle sue successive modificazioni.**

Il I e il II Collaboratore del DS, i Responsabili di plesso, i collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando alla scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.

**F.to II DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Prof.ssa Rossana Ingrassia**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex articolo 3, D.L. 39, 1993